



## CONTROLLO

# **Il recepimento della Direttiva CSRD: impatto sui doveri degli organi di controllo**

di Fabio Landuzzi, Gian Luca Ancarani

Master di specializzazione

## Sindaco revisore

ISA e nuove Norme di comportamento - Esame degli aspetti critici della attività di vigilanza e di revisione legale

Scopri di più

Il **Documenti di ricerca** edito dal **CNDCEC** e dalla **Fondazione Nazionale dei Commercialisti** lo scorso 24.9.2024 contiene un utile **inquadramento sistematico** dell'articolata cornice normativa nazionale conseguente alla approvazione del **D.Lgs. 125/2024**, con cui è stata data attuazione alla Direttiva (UE) 2022/2464 (c.d. CSRD) e che – con la sua **entrata in vigore dallo scorso 25.9.2024** – sancisce l'obbligo della **rendicontazione di sostenibilità**, su base **individuale o consolidata**, per un perimetro di società che sarà via via **sempre più esteso**.

Il recepimento della disciplina unionale, in materia di reporting di sostenibilità, produce, inevitabilmente, un **impatto significativo** anche sulle funzioni dei professionisti, in modo particolare, quando assumono **incarichi di controllo** – collegio sindacale o sindaco unico – e/o di **revisione legale**, oltre ad aprire anche alla possibilità, secondo i requisiti previsti dal novellato D.Lgs. 39/2010, di svolgere l'incarico di **attestazione sulla conformità** della rendicontazione di sostenibilità.

La norma prescrive, altresì, **specifiche istruzioni** in merito alla collocazione documentale e alla **forma di “pubblicità”** a cui è soggetta la **rendicontazione di sostenibilità** dell'impresa; l'[articolo 3, comma 1, D.Lgs. 125/2024](#), stabilisce che per le “*imprese di grandi dimensioni*” e per le “*piccole e medie imprese quotate*”, il **documento destinato a includere le informazioni in tema di sostenibilità** è la **relazione sulla gestione**, predisposta ai sensi dell'[articolo 2428, cod. civ.](#). Inoltre, l'[articolo 6, D.Lgs. 125/2024](#), prescrive che per tali soggetti, tanto la **relazione sulla gestione**, quanto la **relazione di attestazione della conformità**, di cui all'[articolo 14-bis, D.Lgs. 39/2010](#), devono essere **pubblicate con le modalità e i termini previsti** dagli [articoli 2429 e 2435, cod. civ.](#), sul **sito internet della società**; qualora la società **non disponga del sito internet**, la stessa ne deve rendere disponibile una **copia cartacea a chiunque ne faccia richiesta**.

Quanto all'**attestazione di conformità**, ai sensi dell'[articolo 8, comma 1, D.Lgs. 125/2024](#), questa viene rilasciata a cura di un revisore – il c.d. **“revisore della sostenibilità”** – il quale deve essere un **soggetto abilitato**, ai sensi del D.Lgs. 39/2010, e incaricato specificamente di predisporre la **relazione di attestazione**, di cui all'articolo 14-bis, il “revisore della sostenibilità”



può essere:

1. un **soggetto**, avente i requisiti professionali anzidetti, **all'uopo incaricato**;
2. lo stesso **revisore legale persona fisica**, incaricato della revisione legale del bilancio della società;
3. una **società di revisione** la quale, allo stesso modo, può essere anche la stessa società incaricata della revisione legale del bilancio, a condizione che **l'attestazione sulla conformità sia firmata da un revisore** della rendicontazione di sostenibilità.

Per quanto concerne i **requisiti di abilitazione** alla funzione di “revisore della sostenibilità”, si rammenta che la norma prescrive un **periodo transitorio**, tale per cui i **revisori legali** che siano già stati abilitati (o che lo saranno) **entro il prossimo 1.1.2026**, potranno rilasciare **l'attestazione della conformità della rendicontazione di sostenibilità**, a condizione che acquisiscano le **competenze necessarie** attraverso la **formazione continua**; al riguardo, la Commissione europea ha di recente chiarito (FAQ 55 del 7.8.2024) che **non sussistono limiti temporali** per i **revisori legali già abilitati prima del 1.1.2026**.

Molta attenzione deve essere posta sul tema delle **responsabilità**. L'[articolo 10, comma 1, D.Lgs. 125/2024](#), espressamente dispone che **l'organo di controllo della società** – perciò, il collegio sindacale o il sindaco unico - nello svolgimento delle proprie funzioni, è tenuto a vigilare *“sull'osservanza delle disposizioni stabilite nel presente decreto e ne riferisce nella relazione annuale all'assemblea”*.

La nuova normativa ha, perciò, un **impatto diretto e immediato sui professionisti** che svolgono incarichi di sindaci di società, e impone la sensibilizzazione degli organi amministrativi a compiere un primo **esame sistematico del quadro normativo** di riferimento calato sul caso specifico della società in esame, che consenta di definire, in modo chiaro:

- il **tipo** e la **natura** degli **obblighi di informativa di sostenibilità** gravanti sulla società;
- i **termini temporali** di entrata in vigore di tali obblighi;
- la declinazione di tali obblighi in **forma individuale o consolidata**, se si tratta di società appartenenti a gruppi di imprese;
- le modalità con cui gli amministratori stanno adeguando **l'assetto organizzativo** dell'impresa per renderlo capace di rispondere ai nuovi obblighi di informativa, nel più generale dovere di vigilanza sulla **adeguatezza degli assetti organizzativi**;
- l'affidamento dell'incarico di **“revisore della sostenibilità”** a un soggetto che ne abbia le prerogative ai sensi di legge.